

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
XVII SEZIONE**

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

**TRA**

**SOCIETÀ**

-attrice -

**E**

**BANCA**

- convenuta -

**OGGETTO:** Mutuo.

Conclusioni come da verbale del 17.1.2019.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c..

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Le domande di parte attrice devono essere respinte.

In merito alla dedotta usurarietà dei tassi la espletata CTU ha escluso che le pattuizioni contrattuali sia con riferimento agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori abbiano dato vita a fenomeni feneratizi.

Infatti, con ragionamento che allo stato appare conforme alla giurisprudenza maggioritaria il CTU ha così sul punto relazionato:

*“Sulla base delle condizioni contrattuali per il piano di finanziamento della durata di 60 mesi con un pagamento di 12 rate posticipate per anno al tasso di interesse iniziale pattuito pari al 11,153% ed in considerazione delle le spese iniziali connesse all'erogazione del credito per € 3.000,00 quali spese di istruttoria e commissione di gestione ed €. 2,5 quale commissione di incasso rata, la scrivente ha determinato il T.A.E.G. del mutuo pari a 12,165%.*

*La categoria di riferimento è stata individuata in Altri Finanziamenti alle Imprese effettuati dalla Banche, che nel trimestre 1.7.2013 – 30.09.2013 prevedeva un tasso soglia pari al 17,088%*

*La C.T.U. rileva che alla data di stipula del finanziamento del 2.7.2013 il Tasso Annuo Effettivo Globale (11,153%) pattuito è inferiore al tasso soglia (17,088%); parimenti il tasso di mora contrattuale pari al 13,628% è inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento.*

*Ciò posto deve escludersi qualsiasi applicazione del disposto del comma secondo dell'art. 1815 c.c..*

*In merito alla questione relativa alla dedotta applicazione di interessi anatocistici il ragione del regime di capitalizzazione composta applicato al paini di ammortamento alla francese deve rilevarsi che la questione negli ultimi tempi sia stata oggetto di ampio dibattito tra gli*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6897 del 5 maggio 2020*

*esperti si da superare la semplicistica affermazione di esclusione di fenomeni anatocistici per cui: “gli interessi sulla rata successiva sono calcolati sul solo capitale residuo”.*

Sul punto infatti occorre considerare che il regime finanziario della capitalizzazione composta è caratterizzato da leggi finanziarie scindibili e che, la sua adozione, comporta la presenza del fenomeno anatocistico (in conseguenza della capitalizzazione degli interessi precedentemente maturati), mentre il regime finanziario della capitalizzazione semplice, essendo caratterizzato da leggi finanziarie additive, non comporta la presenza di tale fenomeno” (cfr. Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice in rivista n. 10, pag. 59 “Le controversie Bancarie” – Autori: prof. Annibali Antonio – Ing. Alessandro Annibali - prof.ssa Carla Baracchini - dott. Francesco Olivieri).

Trattandosi di argomenti risolvibili con ricorso alla matematica finanziaria, nelle sue espressioni più elementari, risulta complesso affrontare il concetto di anatocismo così come inteso dall’art. 1283 c.c. rispetto all’anatocismo generato dall’utilizzo del calcolo degli interessi sulla scorta del regime della capitalizzazione composta in matematica finanziaria (proprietà della scindibilità che caratterizza la capitalizzazione composta).

Chi esclude il fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese ritiene che nel piano di ammortamento normalmente allegato al contratto non vi sia anatocismo per i seguenti motivi:

a. pur essendo il piano di ammortamento caratterizzato da una rata calcolata in capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse e il debito residuo relativo all’epoca precedente) e quindi non implicano anatocismo;

b. Il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi

Chi invece afferma il fenomeno anatocistico (cfr. tra l’altro la rivista n. 10/2018 pag. 71 “Le Controversie Bancarie”, AA: prof. Antonio Annibali; ing. Alessandro Annibali; prof. Carla Baracchini; dott. Francesco Olivieri) sostiene che:

- Per quanto riguarda il punto a), tale affermazione risulta errata dal punto di vista matematico. Un piano di ammortamento con rata calcolata in capitalizzazione composta, per la sua chiusura deve essere sviluppato totalmente in C.C. (non parzialmente in capitalizzazione semplice). Infatti, il tempo è una delle variabili essenziali nella trattazione della tematica in oggetto: si tratta di una sola unità di tempo, sia se l’interesse si calcoli in regime di capitalizzazione composta sia se si calcoli in regime di capitalizzazione semplice.

- Per quanto riguarda il punto b), si sostiene che “*La considerazione spesso utilizzata per affermare che nell’ammortamento francese non esiste il fenomeno del calcolo dell’interesse sugli interessi già maturati è che, in ciascun periodo, la quota interessi è calcolata sul debito residuo nell’anno precedente, argomentando che di fatto si ‘pagano’ gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi già corrisposta. Tale affermazione ignora il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta*”.

Gli interessi, ancorché non pagati vanno comunque correttamente calcolati e contabilizzati nel conto economico. Tali interessi, non pagati, vanno ad aumentare il debito residuo e quindi vengono capitalizzati, producendo, pertanto, altri interessi per il periodo successivo. Infatti, la differenza tra il debito residuo complessivo e il debito residuo (a), ad ogni scadenza, è dato dal montante, in capitalizzazione composta, degli interessi maturati e non pagati, fino a quella scadenza...”; *per debito residuo (a) si intende il solo debito inizialmente contratto senza l’aggiunta degli interessi sugli interessi*”.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6897 del 5 maggio 2020*

Il prof. F. Cacciafesta, in un articolo pubblicato in “*notizie di POLITEIA, XXXI, 2015. ISSN 1128 – 2401 PP.24 - 32*” dal titolo “*In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*”, sull’argomento così si esprime “Importa rilevare che, in generale, la modalità di formazione dell’interesse (se si vuole: la velocità con cui un capitale investito cresce al passare del tempo) non ha niente a che fare con quella secondo la quale l’interesse prodotto viene staccato e reso disponibile.

In particolare, questa osservazione vale con riferimento alle espressioni legge dell’interesse semplice e dell’interesse composto: esse fanno riferimento, appunto, solo alla regola secondo cui l’interesse via via si genera al passare del tempo.

Infatti, nella capitalizzazione composta l’interesse cresce come “funzione esponenziale” del tempo.

Tale concetto si comprende bene, secondo l’Autore, “*se si definisce l’interesse composto come quello che si genera quando gli interessi via via prodotti vengono, automaticamente e istantaneamente, “capitalizzati”, ossia messi a loro volta a frutto e quindi resi produttivi di nuovi interessi. Questa è anche, purtroppo la definizione di anatocismo. “Purtroppo”, perché l’anatocismo è vietato per legge, mentre l’interesse composto è lo strumento assolutamente standard della Matematica Finanziaria*”.

Sulla affermazione per cui gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo, e mai sugli interessi” va rilevato che il problema sta nel calcolo della Rata, cioè nella diversa composizione della quota capitale e della quota interessi che sommati generano il valore della rata, di cui il mutuatario è a conoscenza, ma le diverse combinazioni dei due elementi che la compongono rappresenta una scelta esclusiva della banca che redige il contratto; il mutuatario nulla sa delle possibili combinazioni dei due elementi che la compongono nel pieno rispetto dei parametri fissati che caratterizzano il regime finanziario composto: tasso, somma finanziata, durata e scadenza delle singole rate. E’ tutto a conoscenza del mutuatario tranne la combinazione con la quale si giunge al valore della rata. La rata, infatti, potrebbe essere calcolata algebricamente, o con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico. Tale circostanza in realtà cozza con la normativa sulla trasparenza bancaria e dunque questa sarebbe la effettiva tutela che andrebbe richiesta atteso che non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si nega al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

Per tutte le ragioni ora indicate valgono le ulteriori considerazioni di seguito indicate.

La formula di chiusura dell’ammortamento alla francese impiega l’attualizzazione composta, ciò significa che l’equivalenza finanziaria fra il capitale al tempo zero e al tempo  $k$  del pagamento presuppone la produzione di interessi su interessi. E’ ovvio allora che se si impiega la forma composta di attualizzazione [ $\sum R_k/(1+i)^k = C$ ], in luogo di quella semplice [ $\sum R_k/(1+i*k) = C$ ], si perviene ad una rata  $R_k$  maggiore di quella espressa dalla capitalizzazione semplice: rimanendo il valore delle quote capitale comunque sempre limitate entro il rispetto di  $C=C_1+C_2+ \dots +C_n$ , la maggiorazione si riversa interamente sugli interessi, replicando esattamente il valore dell’anatocismo ( il regime di capitalizzazione composta genera interessi corrispondenti nella stessa misura degli interessi anatocistici).

In altri termini, la rata determinata con il regime composto risulterà maggiore dando luogo al pagamento di un montante più elevato: rimanendo invariato il capitale da estinguere, il maggior valore della rata si ripercuote esclusivamente sul monte interessi del piano.

La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico – finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6897 del 5 maggio 2020*

capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi.

Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi, tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta.

Si realizza, per questa via, una modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento. Infatti, al termine del piano di ammortamento l’ammontare complessivo degli interessi è identico a quello riveniente da un’ordinaria capitalizzazione composta degli interessi calcolati e pagati congiuntamente al capitale che progressivamente giunge a scadenza, ma, formalmente, risulta prodotto dal capitale, in regime di interessi primari.

Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata.

Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche.

D’altra parte, l’alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento è segnalata anche dalla Banca d’Italia, che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari rivolte ai consumatori.

Ciò posto dunque non si può genericamente escludere il fenomeno anatocistico sotto il profilo strettamente finanziario sulla scorta del semplice richiamo al computo della rata successiva sul solo capitale scaduto atteso che la determinazione del capitale scaduto non corrisponde al capitale puro mutuato.

A questo punto occorre valutare se tale anatocismo “finanziario” corrisponda all’anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c..

La norma citata recita: *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Sul punto nel senso della riconducibilità al divieto sopra cennato sembrano condurre alcune pronunzie della Suprema Corte che hanno affermato che dal principio stabilito nell’art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 4830 del 10 marzo 2004).

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6897 del 5 maggio 2020*

Ed ancora che non si sottrae al divieto dell'anatocismo, dettato dall'art. 1283 c.c., l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3805 del 25 febbraio 2004).

Si è osservato che la norma dell'art. 1283 c.c. attribuisce all'interesse anatocistico una natura particolare, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, derogando dalla generale disciplina dei danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 c.c. *'La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover precisare che il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del denaro e, in quanto tale, si riferisce all'obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori'*.

'L'art. 1283 c.c., collegandosi strettamente alla norma di cui all'art. 1284 c.c. – la quale disciplina la forma scritta per gli interessi ultralegali – stabilisce che gli interessi sugli interessi sono dovuti soltanto a seguito di domanda giudiziale, o a seguito di apposito contratto, concluso dopo la scadenza degli interessi principali, sempre che gli interessi semplici siano dovuti da almeno sei mesi. (...) Le restrizioni poste dall'art. 1283 c.c. alla piena ed incondizionata produzione degli interessi sugli interessi si ispirano essenzialmente ad una triplice finalità.

Tuttavia appare condivisibile l'opinione di chi ritiene che la norma dell'art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi, senza che per questo vi sia inadempimento.

Invero la norma deve essere letta in maniera coordinata con l'art. 1282 c.c. per cui nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, vuoi l'elemento testuale, rappresentato dal riferimento agli interessi "scaduti", univocamente rendono assai problematico riferire a questo articolo le ipotesi in cui il fenomeno di capitalizzazione abbia luogo su interessi non ancora esigibili alla stregua dell'art. 1282 c.c., vale a dire con riguardo ad interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento e che, anzi, il debitore sia legittimato dalla legge o dal titolo a trattenere: in questo caso, la produzione di interessi su interessi, non essendo diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c.; costituisce una fattispecie diversa da quella disciplinata da tale disposizione, che ha ad oggetto esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento.

Ciò deve portare a concludere che il piano di ammortamento alla francese non contenga anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c..

Considerato che la CTU ha pure affermato essere il tasso di interesse applicato conforme a quello espressamente pattuito deve concludersi per l'integrale rigetto delle domande di parte attrice.

In merito alle spese di lite, la complessità degli argomenti trattati e la incertezza giurisprudenziale sul punto devono portare alla totale compensazione delle spese di lite.

Esecutiva per legge.

### **PER QUESTI MOTIVI**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6897 del 5 maggio 2020*

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETÀ nei confronti di BANCA così provvede

- 1.- Respinge le domande di parte attrice;
- 2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- 3.- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in Roma il giorno 30/04/2020.

Il Giudice Onorario.  
Dott. Erminio Colazingari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS